

Legge Regionale del 1 Febbraio 1983, n° 6

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Classificazione	12.Flora, fauna, caccia, pesca e fruizione della produzione naturale e spontanea
Legge	Legge Regionale del 1 Febbraio 1983, n° 6
Bollettino	Bollettino Ufficiale n° 03 del 16/02/83
Titolo	Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai medesimi.
Oggetto	Specie animali di notevole interesse scientifico - Danni arrecati a colture agrarie e patrimonio zootecnico - Risarcimento - Procedure
Abrogazioni	L.R. 21 gennaio 1975, n.9 ; L.R. 20 gennaio 1977, n.3
Riferimenti	
Vigenza	Vigente

Art. 1

La Regione provvede al risarcimento dei danni arrecati alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole della Regione dal cinghiale e dalle seguenti specie di animali in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico anche a livello internazionale:

- Orso Bruno Marsicano (*ursus arctos marsicanus*);
- Lupo Appenninico (*canis lupus italicus*);
- Cervo (*cervus elaphus*);
- Aquila Reale (*aquila chrysaetos*).

Art. 2

L'accertamento e la valutazione dei danni sono demandati ai Comandi di Stazione Forestale per quanto riguarda il patrimonio zootecnico ed i soprassuoli boschivi e dagli Uffici Agricoli di Zona per quanto riguarda le colture in atto.

Art. 3

I danni causati al patrimonio zootecnico, alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono liquidati nella misura del 100% del valore del mercato, secondo il prezzario approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 4

Non si fa luogo al risarcimento dei danni nei seguenti casi:

- per i capi dispersi;
- qualora l'animale che li ha determinati venga ucciso dal proprietario del bene danneggiato;
- nel caso in cui vengano violate le norme che regolano il pascolo contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nelle due province.

Art. 5

La domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno, con firma dell'interessato autenticata dal Sindaco o dal Segretario Comunale o da un Notaio, deve essere indirizzata alla Giunta Regionale del Molise tramite i Comandi di Stazione Forestale o gli Uffici Agricoli di Zona secondo le competenze di cui al precedente articolo 2, entro tre giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento.

I Comandi di Stazione Forestale e gli Uffici Agricoli di Zona effettueranno immediatamente il sopralluogo e la stima dei danni, secondo il prezzario stabilito dalla Giunta Regionale e provvederanno a rimettere all'Assessorato Regionale competente gli appositi moduli di accertamento e stima opportunamente compilati.

Il Corpo Forestale trasmettera' detti moduli alla Regione tramite gli Ispettorati Ripartimentali competenti per territorio; gli Uffici Agricoli di Zona trasmetteranno detti moduli alla Regione tramite gli Uffici di Coordinamento Provinciale dell'Assessorato all'Agricoltura.

L'Assessore regionale provvedera' a trasmettere gli atti alla Giunta regionale per la successiva liquidazione.

Art. 6

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' quantificato con la legge approvativa del bilancio regionale 1983.

Art. 7

Le leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 9 e 20 gennaio 1977, n. 3 sono abrogate e sostituite dalla presente legge.

Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.